

CAPO I - Assestamento del bilancio

Art. 1 - Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019

Art. 2 - Autorizzazioni di spesa per l'anno 2017 - 2019

Art. 3 - Debiti perenti

CAPO II - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 90 (Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019)

Art. 4 - Disavanzo d'esercizio. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 90/2016

Art. 5 - Autorizzazione all'indebitamento. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 90/2016

Art. 6 - Sostituzione dell'allegato D) alla l.r. 90/2016

CAPO III - Disposizioni finali

Art. 7 - Entrata in vigore

ALLEGATI

Allegato A - Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 - Entrata

Allegato B - Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 - Spesa

Allegato C - Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle Regioni e delle Province autonome

Allegato D - Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 - Quadro generale riassuntivo

Allegato E - Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 - Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Allegato F - Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 - Equilibri di Bilancio

Allegato G - Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019. Prospetti riportanti i dati di interesse del Tesoriere;

Allegato H - Nota Integrativa

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visto l'articolo 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 90 (Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019);

Considerato quanto segue:

1. In base alle risultanze del rendiconto relativo all'esercizio 2016 risulta necessario procedere all'aggiornamento degli stati previsionali della competenza e della cassa, nonché del risultato di amministrazione presunto 2016;
2. Conseguentemente occorre procedere a rendere definitivi i dati previsti in via presuntiva dalla legge di bilancio ed all'iscrizione della componente negativa del risultato di amministrazione;
3. È stato disposto l'invio della presente legge al Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana per l'espressione del parere obbligatorio di cui all'art. 3 comma 1 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana) e successive modifiche e integrazioni, che, una volta perfezionato, sarà trasmesso al Consiglio Regionale e aggiunto come allegato I alla legge di approvazione dell'assestamento 2017;
4. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

CAPO I Assestamento del bilancio

Art. 1

Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019

1. Agli stati previsionali della competenza e della cassa relativi all'entrata ed alla spesa del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 - Entrata" e nell'allegato B "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 - Spesa".
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 è modificato nella misura complessiva indicata dalle seguenti risultanze:

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	TOTALE
<u>Residui</u>			
Entrata	0,00	73.877.829,13	-73.877.829,13
Spesa	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	-73.877.829,13	-73.877.829,13
<u>Competenza</u>			
Entrata	2.354.159.266,47	274.696.996,89	2.079.462.269,58
Spesa	2.381.743.946,59	302.281.677,01	2.079.462.269,58
Totale	-27.584.680,12	-27.584.680,12	0,00
<u>Cassa</u>			
Fondo di cassa al 01.01.2017			
Entrata	2.595.120.891,35	74.790.749,35	2.520.330.142,00
Spesa	2.964.903.682,06	341.657.335,81	2.623.246.346,25
Totale	-369.782.790,71	-266.866.586,46	-102.916.204,25

Art. 2

Autorizzazioni di spesa per l'anno 2017

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate, per competenza e per cassa, nell'importo indicato all'allegato B "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 - Spesa".

Art. 3

Debiti perenti

1. Lo stanziamento relativo alla ricostituzione della copertura dei residui passivi dichiarati perenti è assestato, per competenza e cassa, alla cifra complessiva di euro 1.079.704.390,45.

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 90 (Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019)

Art. 4

Disavanzo d'esercizio. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 90/2016

1. L'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 90 (Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019) è sostituito dal seguente:

“Art. 3 Disavanzo d'esercizio

1. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l'esercizio 2017 è approvato in complessivi euro 2.400.178.707,84 comprensivo della somma di euro 2.381.125.091,79 relativa al disavanzo per l'esercizio 2016, della somma di euro 2.913.191,30 relativa alla quota di copertura annua del disavanzo determinato con il riaccertamento straordinario dei residui e della somma di euro 16.140.424,75 quale quota parte del disavanzo derivante dalla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
2. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l'esercizio 2018 è approvato in complessivi euro 19.411.880,96 comprensivo della somma di euro 2.913.191,30 relativa alla quota di copertura annua del disavanzo determinato con il riaccertamento straordinario dei residui e della somma di euro 16.498.689,66 quale quota parte del disavanzo derivante dalla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui al d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013.
3. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l'esercizio 2019 è approvato in complessivi euro 19.779.452,83 comprensivo della somma di euro 2.913.191,30 relativa alla quota di copertura annua del disavanzo determinato con il riaccertamento straordinario dei residui e della somma di euro 16.866.261,53 quale quota parte del disavanzo derivante dalla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui al d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013.
4. Nel triennio 2017 - 2019 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa e relativamente al disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento risultante dal rendiconto 2016.”

Art. 5

Autorizzazione all'indebitamento. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 90/2016

1. L'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 90 (Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019) è sostituito dal seguente:

“Art. 4 Autorizzazione all'indebitamento

1. Nel triennio 2017 - 2019 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 156.844.778,93 di cui euro 58.322.154,21 nel 2017, euro 46.785.460,86 nel 2018 ed euro 51.737.163,86 nel 2019 che include la reimputazione effettuata in sede di riaccertamento ordinario dei residui per un ammontare complessivo di euro 5.377.537,61 di cui euro 5.135.917,91 nel 2017 ed euro 241.619,70 nel 2018.
2. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.
3. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).
4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2018 e 2019, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio 2017 - 2019, Missione 5000 "Debito Pubblico".
5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2019, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2019, trovano copertura con le successive leggi di bilancio."

Art. 6

Sostituzione dell'allegato D) alla l.r. 90/2016

1. L'allegato D) alla l.r. 90/2016, recante il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento, è sostituito dall'allegato C "Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle Regioni e delle Province autonome".

CAPO III

Disposizioni finali

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.